



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale  
n. 32 del 23/12/2025

**OGGETTO: MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITÀ URBANA, A TUTELA DEL RIPOSO DEI CITTADINI E A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE -DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTIFICI PIROTECNICI PETARDI E BOTTI DAL 24.12.2025 AL 07.01.2026**

## IL SINDACO

**PREMESO** che è sempre più diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lo scoppio di petardi, botti e similari nonché di fuochi ed artifici di libera vendita, il cui utilizzo viene incrementato in alcuni periodi dell'anno, in particolare in prossimità delle festività natalizie e di fine anno;

**PRESO ATTO** che ogni anno sono numerose le persone che a causa di questa consuetudine subiscono infortuni di varia natura e gravità;

**DATO ATTO** che il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti fragili quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;

**DATO ATTO INOLTRE** che l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche per gli animali domestici e non, generando spavento, portandoli a perdere l'orientamento ed esponendoli a rischio di smarrimento e investimento, generando così un potenziale pericolo per la sicurezza stradale;

**RILEVATO CHE**, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

**ATTESO** che l'Amministrazione comunale, ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere animale e degli animali in genere e ritiene insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, ma intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri decidendo in piena libertà di abbandonarla, ricorrendo magari ad altri mezzi alternativi innocui;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 29 luglio 2015 n° 123 che ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE, ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso **rischio** potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici;

**CONSIDERATO** di dover disporre un divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici nell'ambito del centro abitato, nei giorni dal 24.12.2025 al 07.01.2026 a tutela della tranquillità, del riposo



dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli, quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danno al loro benessere, ritenendo ammissibile l'utilizzo di articoli pirotecnicici classificati in base alla normativa vigente a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori degli edifici;

**VISTO** l'Art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n° 773 il quale vieta, senza licenza dell'autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A del decreto legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili urgenti in materia di decoro e vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e de riposo dei residenti;

**VISTO** il D.Lgs. 4.4.2010 n. 58 " Attuazione delle direttiva 2007/23/CE relativa all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnicici;

- l'art.7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**VISTA** la legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Richiamata

- la nota A.N.C.I. del 28 novembre 2014 indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni italiani, nella quale si sottolinea " l'opportunità di prevedere divieti o limitazioni all'impiego di artifizi da divertimento"

## ORDINA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente riportati, dal 24 Dicembre 2025 al giorno 7 Gennaio 2026, ai detentori di materiale pirotecnicico, non titolari di licenze di cui all'Art. 57 del T.U.P.S., è fatto divieto:

- 1) di utilizzare, nell'ambito del centro abitato, fuochi d'artificio, petardi, e artifici esplodenti in genere, eccetto gli articoli pirotecnicici a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2;
- 1) di effettuare lo scoppio di petardi e artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnicico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati ove possano essere raggiunte le persone e gli animali;

## AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da euro 50,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/200, il sequestro del materiale pirotecnicico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute alla sorveglianza sul rispetto dell'attuazione della presente Ordinanza.

## DISPONE



COMUNE DI CAPOTERRA

Che la presente ordinanza sia:

- Affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- Pubblicata sul sito Internet del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, alla questura di Cagliari;
- Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri e al Comando della Guardia di Finanza di Sarroch.

AVVERTE

- A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:

IL SINDACO

*Dott. Beniamino Garau*